



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**-SEZIONE XII CIVILE-**

In persona del giudice unico Dott. Gianluca Sciarrotta, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **15652** del Ruolo Generale Affari Contenziosi **dell'anno 2013**, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 5/4/2017, vertente

**TRA**

[redacted] rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted]  
[redacted] ed elettivamente domiciliato presso il loro studio  
in Roma, [redacted] giusta procura in calce all'atto introduttivo;

**ATTORE**

**E**

[redacted] **in persona**  
**dell'amministratore p.t.**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianmaria V. L. Bonanno  
e Maurizio G. Bonanno ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in  
Roma, viale Gorizia n. 52, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

**CONVENUTO**

**NONCHÉ**

[redacted] **in**  
**persona del legale rappresentante p.t.**, rappresentata e difesa dall'avv [redacted]  
[redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [redacted]  
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

**TERZA CHIAMATA**

**OGGETTO:** responsabilità da cose in custodia.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..



**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO****DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione [redacted] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Consorzio Stradale [redacted] affinché – previa affermazione di responsabilità ai sensi degli artt. 2043 o 2051 c.c. – fosse condannato al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 16 dicembre 2010, alle ore 17.30 circa in Roma, avanti al civico n. [redacted] facente parte del Consorzio Stradale convenuto, allorquando, mentre percorreva a piedi il marciapiede esistente in prossimità del garage di pertinenza della propria abitazione, inciampava e cadeva rovinosamente a terra a causa di alcuni cubetti di porfido (c.d. sampietrini) sconnessi e/o divelti dal lastrico stradale costituente il piano del marciapiede medesimo, nonché della insufficiente illuminazione stradale; specificava, inoltre, che il luogo della caduta era stato di recente ristrutturato e pertanto non avrebbe dovuto presentare alcun danno e/o sconnessione.

Il Consorzio Stradale [redacted] si costituiva ritualmente con comparsa di risposta, nella quale contestava nel merito la pretesa risarcitoria, di cui chiedeva l'integrale rigetto, giacché infondata in fatto e in diritto; inoltre, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa [redacted] Ass.ni S.p.a., per essere manlevata nell'eventualità di accoglimento della domanda attorea, in forza della polizza responsabilità civile verso terzi – R.C.T. stipulata con la predetta Compagnia assicurativa in data 03.02.2010.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva [redacted] Ass.ni S.p.A. [redacted] [redacted] la quale impugnava e contestava le domande tutte da chiunque avanzate perché infondate sia in fatto sia in diritto e comunque non provate.

Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..

Quindi, la causa, istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attrice, escussioni testimoniali ed espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusivi.

\*\*\*\*\*



1. L'evento storico della caduta della [REDACTED] in Roma, avanti il civico [REDACTED] [REDACTED] facente parte del Consorzio Stradale [REDACTED] in prossimità del garage di pertinenza della stessa, non è contestato ed è stato confermato dai testi intervenuti a soccorrerla.

Costituisce, invece, circostanza controversa – meritevole di attenta delibazione - la causa della caduta.

Va immediatamente osservato che i testi non hanno riferito di aver assistito alla caduta ma di aver trovato la [REDACTED] già a terra, nel luogo dianzi precisato e in coincidenza di una sconnessione sul manto stradale causato dalla fuoriuscita dalla sede di alcuni cubetti di porfido (c.d. sampietrini).

Sul punto, è da rimarcare la circostanza che i testi hanno riferito di una “pluralità” di “sanpietrini” saltati dal loro sito e ciò porta a ritenere che la sconnessione fosse significativa e pienamente percepibile.

La conclusione appena raggiunta deve essere analizzata valutando che la disconnessione in argomento era posta proprio nelle vicinanze del garage di pertinenza della [REDACTED] sicché è del tutto ragionevole che la stessa avesse contezza dello stato del manto stradale in quella zona.

Tale considerazione deve rimanere ferma a prescindere dalla valutazione dello stato d'illuminazione: dalla circostanza che il tratto di marciapiede teatro della caduta era posto nelle immediate vicinanze della pertinenza dell'attrice è evincibile – secondo una valutazione improntata a ragionevolezza e logica - la piena conoscenza della situazione di pericolo, da cui consegue il dovere di usare la massima attenzione tanto più in una situazione di scarsa illuminazione.

D'altra parte, trattandosi di una pluralità di “sanpietrini” totalmente usciti dalla loro sede, è possibile ritenere che – anche ammettendo un precedente intervento manutentivo - tale disconnessione non si sia formata nell'immediatezza ma si sia realizzata dopo un lasso di tempo comunque significativo, durante il quale la [REDACTED] ha avuto la possibilità di osservarlo.

Sulla scorta delle richiamate risultanze istruttorie, valutate secondo il canone del “più probabile che non” che governa la ricostruzione del nesso causa nell'ambito della responsabilità civile, deve concludersi che la caduta della [REDACTED] si verificò a cagione di un distratto e disattento ed evidentemente frettoloso atteggiamento della danneggiata





che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, cautela e prudenza, in concreto esigibili e nella specie mancate, che ove adottate le avrebbero sicuramente consentito di evitare di cadere sui gradini.

2. La conclusione appena raggiunta impone di respingere la domanda anche se qualificata in termini di responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., la più favorevole per la parte attrice.

Al riguardo, deve rammentarsi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20427/2008 e n. 11016/2011), alla cui stregua la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta.

Da tale qualificazione della fattispecie in esame discende, da un lato, che l'onere probatorio del danneggiato si concretizza unicamente nella dimostrazione dell'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa e, dall'altro, che al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.

Nello specifico, il fattore estraneo che escluderebbe la responsabilità del custode potrebbe essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o, comunque, negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr., da ultimo, Cass. n. 12895/2016 e n. 11526/2017).

3. Ebbene, alla stregua di quanto sopra esposto, dalla ricostruzione fattuale della vicenda dannosa per cui è causa è evincibile il "fortuito", nella specie costituito dal fatto colposo del danneggiato che ha autonomamente ed esclusivamente determinato l'evento dannoso (c.d. "fortuito incidentale" idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la res in custodia ed il danno, cfr., al riguardo, Cass. n. 18317/2015) e ciò esclude in radice la responsabilità ex art 2051 c.c. (ma la conclusione rimane ferma anche nelle altre prospettazioni di responsabilità, tutte presupponenti comunque un collegamento eziologico) a carico della società convenuta.

Al rigetto della domanda attorea, consegue l'assorbimento di tutte le domande di manleva.

4. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti, attesa la natura della causa, afferente al ristoro di una lesione fisica effettivamente subita, e la



complessità delle valutazioni in fatto, ricostruibili solo all'esito delle emergenze processuali, e in diritto, in quanto involgenti la valutazione dei profili di colpa e del nesso causale.

Le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, devono rimanere a carico della parte che le ha anticipate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) rigetta la domanda attorea;
- b) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
- c) le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, devono rimanere a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma addì 24 settembre 2017.

Il giudice

(Gianluca Sciarrotta)

